



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: approvazione del piano delle condizioni minimali per lo svolgimento **dei mercati** in applicazione dell'ulteriore **ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12.11.2020 n.216** in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID 19 .

IL SINDACO

Richiamati:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 17 maggio 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2020 e relativo protocollo allegato "Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche;

Richiamata, in particolare, la propria ordinanza PG n. 50548 del 20.05.2020 con la quale, in attuazione delle disposizioni regionali, sono state definite le seguenti misure minime per lo svolgimento delle attività mercatali:

- a) per accedere alle aree mercatali è fatto obbligo di indossare la mascherina;
- b) dovrà essere definita l'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi, con la possibilità di attuare spostamenti dei posteggi al fine di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza. Le aree dovranno individuare varchi informativi e le aree dovranno essere adeguatamente presidiate con addetti al controllo al fine di evitare assembramenti;
- c) dovrà essere definito il numero e la tipologia degli addetti al controllo dell'area mercatale (reclutati dai partecipanti e dalle Associazioni di categoria e/o di volontariato) che si occuperanno della prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita delimitata;
- d) in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine e guanti protettivi monouso;



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

e) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà collocare idonea segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi finalizzata a tenere la distanza di sicurezza dei clienti e al fine di evitare il formarsi di assembramenti;

f) è vietata la vendita di cose usate (quali indumenti o scarpe o capi abbigliamento o altro bene usato) in considerazione dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso;

Richiamato, il protocollo di gestione dei mercati nel Comune di Ferrara in periodo di emergenza COVID 19 fase 2, PG 50979 del 21.05.2020 sottoscritto dalle associazioni di categoria interessate;

Richiamata, inoltre, la propria successiva ordinanza PG n. 84450 del 14.08.2020 adottata a seguito del netto miglioramento dei dati epidemiologici, per la necessità di rientrare gradualmente in situazione di normalità organizzativa dei mercati, con cui sono state definite nuove condizioni minimali per lo svolgimento delle attività nei mercati all'aperto e nei posteggi fuori mercato;

Visti:

il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020; Considerato quindi che alla Regione Emilia-Romagna sono applicate le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.216 del 12.11.2020 riguardante MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID 19 nella quale al punto a 4) si dispone:

- che sia fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai **sindaci un apposito piano**, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

Considerato che, in base a quanto sopra, occorre ridefinire le condizioni minimali dello svolgimento in assoluta sicurezza dei mercati, visto quanto indicato al punto a 4) nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 12.11.2020, prescrivendo la perimetrazione e la presenza di unici varchi di accesso separati da quelli di uscita, oltre a richiamare quanto già disposto con propria ordinanza sindacale PG n. 50548 del 20.05.2020;

Ritenuto opportuno adottare il piano delle condizioni minimali per lo svolgimento dei mercati, volto a consentire nell'ambito dei divieti generali regionali, lo svolgimento dell'attività, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che il mercato svolge per il territorio comunale, demandando al Dirigente del Settore Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi e le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio, sulla base delle condizioni indicate nella presente ordinanza, al fine di consentire lo svolgimento sicuro dell'attività dei singoli mercati;

Sentiti i rappresentanti delle Associazioni di categoria, del Corpo di Polizia Locale, del Servizio Mobilità e Traffico durante la riunione del 13 Novembre 2020;

Considerato che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. è approvato il piano delle condizioni minimali per lo svolgimento dei mercati, ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 Novembre 2020, allegato al presente provvedimento;

2. che - con decorrenza dal 14 Novembre 2020 - l'effettuazione dei mercati su suolo pubblico o privato avvenga solo nel rispetto delle condizioni indicate nel predetto piano, da consegnare agli operatori, al fine di consentirne lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza;

3. al Dirigente del Settore Sviluppo Economico di emanare i necessari provvedimenti autorizzativi e le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio, sulla base delle condizioni indicate nella presente Ordinanza al fine di consentire lo svolgimento sicuro dell'attività dei singoli mercati.

DISPONE

- che contestualmente alla vigenza della presente ordinanza siano abrogate eventuali disposizioni in contrasto.
- la presente ordinanza sia resa nota agli operatori con le modalità ritenute più idonee (PEC o notifica), anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- la trasmissione della presente Ordinanza:
 - 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
 - 2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
 - 3) alla Direzione Generale;
 - 4) al Dirigente del Settore Sviluppo Economico.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

AVVERTE

chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ferrara, 13 novembre 2020

IL SINDACO

Alan Fabbri

Comune di Ferrara
Data: 13/11/2020 16:57:40 PG/2020/0123296

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Ferrara



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ALLEGATO

PIANO DELLE CONDIZIONI MINIMALI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI

in applicazione dell'**ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12.11.2020 n.216** in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID 19

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al Dlgs 114/98 nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20.11.2007 è **consentito a condizione che si rispettino le seguenti prescrizioni:**

- 1. l'area mercatale sia perimetrata, mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei, con la presenza di varchi di accesso e di uscita separati;**
- 2. l'area mercatale deve essere presidiata da sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;**
- 3. nell'area mercatale dovranno essere applicate le seguenti misure di mitigazione del rischio COVID 19,** di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.:

- a) per accedere alle aree mercatali è fatto obbligo di indossare la mascherina;
- b) dovrà essere definita l'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi, con la possibilità di attuare spostamenti dei posteggi al fine di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza. Le aree dovranno individuare varchi informativi e le aree dovranno essere adeguatamente presidiate con addetti al controllo al fine di evitare assembramenti;
- c) dovrà essere definito il numero e la tipologia degli addetti al controllo dell'area mercatale (reclutati dai partecipanti e dalle Associazioni di categoria e/o di volontariato) che si occuperanno della prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita delimitata;
- d) in ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro, nonché indossare mascherine e altri dispositivi protettivi monouso;
- e) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà collocare idonea segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi finalizzata a tenere la distanza di sicurezza dei clienti e al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
- f) è vietata la vendita di cose usate (quali indumenti o scarpe o capi abbigliamento o altro bene usato);
- g) gli operatori potranno utilizzare il solo fronte espositivo su strada e non i fronti espositivi laterali.